



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

Deliberazione originale del Consiglio comunale

<p>Nr.2 Reg. Deliberazioni</p> <p>Data 10.02.2025</p> <p>N°Prot : 321 / 2025</p> <p>N°Reg. Pubbl. 97/25</p>	<p>OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN BARTOLOMEO V.C (CAPO CONVENZIONE), SAN NAZZARO V.C., CUSINO, VAL REZZO E CLAINO CON OSTENO</p>
---	---

L'anno duemila venticinque, il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERNASCONI GIOVANNI	Si	
DE ALBETTI MARCO	Si	
ZINETTI VILMA		Si
TRIVELLI MATTEO		Si
ZINETTI FABIO	Si	
BARBAZZA DENI	Si	
ALIPPI NATASCIA	Si	
BOTTA MARCO SERGIO	Si	
MAURI MAURO		si
KOENES HERMAN STEVEN	Si	
PIVANTI EDOARDO	Si	
Assegnati n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Presenti n. 8 (otto)	
In carica n. 10 oltre il Sindaco totale 11	Assenti: 3 (tre)	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il vicesegretario Comunale Dr.ssa Maria Rosaria Genovese.

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

ILCONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del TUEL NR.267/2000, che, affinché restino inseriti, si allegano al presente atto in parte integrante e sostanziale.

Considerato che la sede di segreteria Comunale è vacante ed al momento la stessa è retta dal Vicesegretario presente presso l'ente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 3, D.P.R. NR.465/1997 e che occorre procedere, pertanto, alla nomina del Segretario titolare.

Udito il Sindaco il quale riferisce che attesa la possibilità di svolgere in forma associata il servizio di segreteria comunale sono stati presi contatti con i Comuni di San Bartolomeo V.C., San Nazzaro V.C., Val Rezzo e Cusino e, all'uopo, è stata predisposta l'allegata bozza di convenzione che prevede quale Capo Convenzione il Comune di San Bartolomeo V.C.

Visto

- il testo dello schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio della segreteria comunale, composto di n. 11 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- il CCNL dei segretari comunali e provinciali e ss. mm, in ordine alla retribuzione spettante ai segretari di fascia C.

Ritenuto di dovere aderire alla citata convenzione approvando il testo del relativo schema di accordo;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare:

- l'art. 97, che prevede come obbligatoria la figura del Segretario comunale e ne specifica le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, oltre che di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dipendenti e di coordinamento della loro attività, salva ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- l'art. 98 comma 3 che consente ai comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Albo dei Segretari Comunali presso la competente Prefettura-U.T.G. di Milano.
- l'art. 30, in ordine alla stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 99 il quale specifica che il segretario dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali. Esso dispone, inoltre, che la nomina ha di norma durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco e che il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

Visto l'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n°465 che testualmente recita:

1. "I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

Precisato che l'attivazione della convenzione di segreteria fra i suddetti Comuni coinciderà con la data di presa servizio del segretario titolare e per una durata di tre anni dalla predetta data.

Considerato che l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale può consentire un risparmio sul totale delle spese di personale, in linea con le previsioni dell'art. 14 comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i.

Considerato, altresì, che non appaiono sacrificati il buon funzionamento e l'efficienza dell'azione amministrativa di questo Ente in quanto, nella ripartizione dell'orario di lavoro del segretario, si è tenuto conto della complessità organizzativa ed istituzionale di questa amministrazione;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale prevede che l'organo consiliare ha competenza in ordine a convenzioni tra i comuni, e costituzione e modificazione di forme associative;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto;

DELIBERA

- **Di approvare**, riconoscere e ritenere la parte narrativa che precede integralmente trascritta e riportata nel presente dispositivo;
- **Di disporre**, per le argomentazioni espresse in motivazione, lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i comuni di Claino con Osteno, San Bartolomeo V.C. (capo convenzione), San Nazzaro V.C., Val Rezzo e Cusino, a far data dalla presa in servizio del segretario titolare della convenzione e per la durata di anni tre dalla stessa data.
- **Di approvare**, a tal fine, il testo recante "Bozza di convenzione tra i Comuni di Claino con Osteno, San Bartolomeo V.C.(capo convenzione), San Nazzaro V.C., Val Rezzo e Cusino per il servizio in forma associata della segreteria comunale" composto di n. 11 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che il Comune di San Bartolomeo V.C. assumerà la veste di comune capo convenzione, e provvederà, perciò, alla erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri comuni in convenzione;
- **Di dare atto** che la richiamata convenzione sarà sottoscritta da ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti e successivamente trasmessa alla Prefettura – U.T.G.- di Milano- Sezione Albo Segretari Comunali;
- **Di trasmettere** copia della presente agli altri Comuni aderenti alla Convenzione.
- **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito telematico del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (TUEL) e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea".

INDI

Ravvisata l'urgenza, con **successiva e separata votazione favorevole ed unanime**, espressa per alzata di mano dagli otto (8) consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni BERNASCONI)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 12 FEB. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 12 FEB. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL VICE SEGRETARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 10/02/2025 /

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 10.02.2025

IL VICE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE



ALLEGATO ALLA DELIBERA *e.e.*
2 *DEL 10/02/2025*

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (CAPOCONVENZIONE), SAN NAZZARO VAL CAVARGNA, CUSINO, VAL REZZO E CLAINO CON OSTENO - PROVINCIA DI COMO - (CLASSE IV).

L'anno duemilaventicinque, il giorno ... del mese di ..., tra:

- il Comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore ELEONORA BARI – C.F. BRALNR86H54C933Z;
- il Comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore TIZIANA RITA GUIDI – C.F. GDUTNR61S64F205A;
- il Comune di CUSINO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore FRANCESCO CURTI – C.F. CRTFNC63B05C936F;
- il Comune di VAL REZZO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore TANIA VIOLETTI – C.F. VLTTNA81C56C933W;
- il Comune di CLAINO CON OSTENO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore GIOVANNI BERNASCONI – C.F. BRNGNN68T23C933Z;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione comunale di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA con delibera di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA con delibera di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di CUSINO con delibera di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di VAL REZZO con delibera di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione comunale di CLAINO CON OSTENO con delibera di C.C. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;

hanno approvato lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA, SAN NAZZARO VAL CAVARGNA, CUSINO, VAL REZZO e CLAINO CON OSTENO, in provincia di Como, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci, o ancora in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Segretario.

ART. 2 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE

Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del Comune capo-convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, previo assenso dei Sindaci associati, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA, CUSINO, VAL REZZO e CLAINO CON OSTENO.

Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, nonché dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, che è succeduto alla sopra indicata Agenzia.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 465/1997 sarà gestita dall'Ente interessato.

In tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente periodo, richiederà formalmente al Sindaco capo-convenzione (vale a dire al Sindaco del Comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA) l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune capo-convenzione, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- l'erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- la richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA, SAN NAZZARO VAL CAVARGNA, CUSINO, VAL REZZO e CLAINO CON OSTENO.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo-convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, etc.

ART. 4 – MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente C.C.N.L. e la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 5 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale, per il Comune di Claino con Osteno provvederà il Vicesegretario in servizio presso il predetto Comune, mentre per gli altri enti verrà incaricato un segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari della Regione Lombardia.

ART. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario comunale;
- revoca del Segretario comunale;
- decisioni in merito alle modalità operative di svolgimento del servizio.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO. RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale è regolato dai contratti collettivi stipulati in base all'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità alle determinazioni dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e ai provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali.

Il Segretario comunale ha diritto, in applicazione dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva, e al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni.

Il contratto collettivo di cui all'art. all'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, determina l'entità della retribuzione aggiuntiva (attualmente confermata in un quarto del trattamento economico fondamentale in godimento).

Il Comune capo-convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario comunale titolare; procederà quindi al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri quattro Comuni in convenzione.

A questo proposito, le parti stabiliscono che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 56 e seguenti del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 luglio 2024, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Percentuale di riparto	Amministrazione
40%	Comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
15%	Comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
15%	Comune di CUSINO
15%	Comune di VAL REZZO
15%	Comune di CLAINO CON OSTENO

Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori dalla contrattazione collettiva nazionale.

Al Segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle

Amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10% del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa (art. 61 C.C.N.L. del 16/07/2024)

Spese a carico dei singoli Comuni:

- le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario comunale, sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate;
- qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato;
- i diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Spese suddivise in percentuale tra i comuni aderenti alla convenzione:

- gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

ART. 8 – DURATA, CAUSE DI SCIoglimento E RECESSO

La presente convenzione è da intendersi valida a decorrere dalla data di presa di servizio del Segretario titolare della convenzione e per una durata di tre anni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- **scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali aventi medesima data di scioglimento; in caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Albo Regionale Lombardia;
- **recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti** da adottare con atto deliberativo consiliare. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà effetto non prima di 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica della delibera di recesso unilaterale alle amministrazioni interessate, salvo diverso accordo sottoscritto tra i Sindaci.

In caso di scioglimento consensuale, recesso unilaterale del Comune capo-convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune capo-convenzione.

Lo scioglimento della convenzione o il recesso di una delle Amministrazioni comunali contraenti devono essere notificati al Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata ed alla Prefettura U.T.G. di MILANO – Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Lombardia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2024, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	947	IV
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	261	IV
CUSINO	243	IV
VAL REZZO	170	IV
CLAINO CON OSTENO	553	IV

La presente convenzione è classificata in classe IV, (popolazione compresa fino a 3.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamento vigenti, le disposizioni gestionali dettate in merito dall' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, le norme contenute nella contrattazione collettiva nazionale, nei regolamenti e negli statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli comunali, verrà inviata, in copia autentica, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 alla Prefettura U.T.G. di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Lombardia – per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



DELEGATO ALLA DELIBERA *ee*
N. *2* DEL *10/02/2025*

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A. GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SESSIONE STRAORDINARIA- DEL 10-02-2025- PROT. 473

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN BARTOLOMEO V.C (CAPO CONVENZIONE), SAN NAZZARO V.C., CUSINO, VAL REZZO E CLAINO CON OSTENO

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 10/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Genovefa Maria Rosaria -

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 10/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Genovefa Maria Rosaria -

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

